Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi Civici 2017 01537/068
Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico
GP
0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

3 maggio 2017

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI	Paola PISANO
Stefania GIANNUZZI	Sergio ROLANDO
Marco GIUSTA	Alberto SACCO
Francesca Paola LEON	Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi le Assessore: Maria LAPIETRA e Federica PATTI.

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: "MINI MAKER FAIRE" 27-28 MAGGIO 2017. APPROVAZIONE

DELL'INIZIATIVA.

Proposta dell'Assessore Sacco.

La Città di Torino ha lanciato, con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2013 (mecc. 2013 01491/068), la Piattaforma “Torino Social Innovation”, programma che investe esplicitamente sui giovani innovatori sociali, per sostenerli in percorsi imprenditoriali volti a far sviluppare la loro creatività, le competenze digitali, l’intraprendenza, la sensibilità per il cambiamento, la flessibilità, l’apertura al nuovo.

Uno dei principali attori dell’ecosistema è il FabLab Torino, laboratorio di fabbricazione digitale e makerspace che porta la Digital Fabrication e la cultura Open Source in un luogo fisico, dove macchine, idee, persone e approcci nuovi si mescolano liberamente.

Condivisione, progettazione collettiva, reti e comunità: oltre ad essere principi alla base dell’idea di Smart City, sono i capisaldi del movimento dei “makers”, “creatori” che prototipano e realizzano progetti con metodi di lavoro e strumenti digitali, movimento nato e sviluppato proprio attorno e dentro ai FabLab.

Il FabLab Torino è stato il primo ad essere inaugurato in Italia, nel 2012, anche grazie alla precedente e felice esperienza all'interno della mostra "Stazione futuro", alle OGR, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

In FabLab Torino, inoltre, ha sede Officine Arduino, quartier generale della piattaforma open source di prototipazione elettronica che è diventato il punto di riferimento per l’intero movimento internazionale dei Maker.

Entrambe le strutture sono ospitate nello spazio di co-working Toolbox, un luogo che mette in pratica fisicamente proprio quelle idee di condivisione e di collaborazione che sono proprie del movimento Maker.

Proprio a Torino, il 14 febbraio 2014, è stata presentata la Fondazione “Make in Italy”, nata con l’obiettivo di rafforzare il movimento dei maker e di far crescere la rete dei FabLab italiani, che conta attualmente 43 strutture.

Officine Arduino, FabLab Torino e Toolbox Co-Working hanno avuto l’idea di organizzare a Torino nel 2014 la prima “Mini Maker Faire”, una manifestazione internazionale che ha celebrato il movimento Maker evidenziando il ruolo trainante di Torino come capitale italiana, ed europea, del movimento e dell'innovazione tecnologica in generale.

La Maker Faire è il più grande Show (and Tell) del mondo dedicato all'innovazione, alla creatività delle idee e celebra la comunità dei Maker e tutti gli amanti e i sostenitori del “Do it yourself”. La prima Maker Faire si è tenuta a San Mateo (California) nel 2006: da quel momento altre città negli Stati Uniti e nel mondo hanno organizzato Maker Faire dando vita a un network internazionale di “artigiani digitali” che durante questi eventi hanno la possibilità di confrontarsi e condividere conoscenze, idee, progetti, condividendo con il pubblico la loro passione per il “fare” e coinvolgendo i visitatori in questo slancio creativo. La prima Maker

Faire europea si è tenuta a Roma, nell'ottobre 2013, e in quattro giorni ha visto la partecipazione di 30.000 visitatori e di 200 Maker provenienti da tutto il mondo che hanno esposto e presentato le loro creazioni.

Dopo il successo della terza edizione, che ha accolto più di 70 iscritti ed un pubblico di più di 4000 visitatori (in una sola giornata), si vuole ora raddoppiare i giorni di evento con la quarta edizione della Mini Maker Faire di Torino che si svolgerà nei giorni 27- 28 maggio 2017 con un focus sui concetti di auto-imprenditorialità e connessione con il territorio, grazie a collaborazioni con realtà consolidate a livello cittadino e regionale.

Il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico della Città di Torino ha da tempo assunto come obiettivo prioritario la realizzazione di azioni strategiche per il rilancio socio-economico del territorio e per il sostegno del sistema imprenditoriale, con particolare attenzione alla realtà delle micro e piccole imprese. Tale strategia si è sviluppata nel tempo con un approccio integrato al problema, al fine di garantire un adeguato livello di efficacia ed efficienza degli interventi. In quest'ottica la riqualificazione ha comportato e comporta necessariamente anche la promozione di iniziative rivolte a creare sviluppo economico e occasioni di nuovo lavoro.

Tale iniziativa non comporterà alcun aggravio di costi per la Città.

Con lettera ns. prot. n. 1391 del 21 aprile 2017 (**all. 1**), l'Associazione Fablab Torino ha presentato il progetto e la richiesta di patrocinio relativamente alla quarta edizione della Mini Maker Faire di Torino.

In presenza di una indubbia utilità sociale e commerciale della iniziativa, che non potrà che comportare positive ricadute sulla città, si ritiene di concedere il patrocinio della Città.

Si precisa che nel corso della manifestazione è prevista, oltre che l'attività di esposizione, l'eventuale attività di vendita temporanea, da parte di soggetti professionali e non, qualora si verificasse l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Per quanto riguarda l'attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive attraverso l'idonea modulistica contenente l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione, con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all'attività di vendita.

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale (**all. 2**).

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

Il soggetto organizzatore dovrà altresì provvedere alla pulizia dell'area ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di

impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Eventuali attività di intrattenimento nell'ambito della manifestazione dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo, ove richiesta dalla normativa vigente.

L'eventuale presenza di operatori che svolgano la somministrazione di alimenti e/o bevande in accordo con il soggetto organizzatore sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del T.U.L.P.S. - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

In riferimento all'eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.

Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Per quanto sopraesposto, dato atto che le manifestazioni si svolgeranno in località

conformi a quanto stabilito dalla deliberazione (mecc. 2015 01339/103) del 31 marzo 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, “Provvedimenti temporanei circa l’occupazione di aree auliche del centro cittadino. Approvazione” e considerato che le suddette iniziative, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intendono perseguire, incontrano il favore della Civica Amministrazione, non palesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione dei progetti presentati alle condizioni precisate sopra.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la realizzazione della manifestazione “Mini Maker Faire ”, nelle giornate 27 e 28 maggio 2017;
2) di concedere, in presenza di una indubbia utilità sociale e commerciale che non potrà che comportare positive ricadute sulla città, il patrocinio della Città;
3) di far salve le competenze della Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione ed Innovazione in merito al rilascio al soggetto organizzatore di concessione per l’occupazione del suolo pubblico interessato dalla manifestazione, comprensivo degli eventuali giorni di allestimento e disallestimento della stessa, a cura degli organizzatori;
4) di stabilire che, per quanto attiene l’attività di vendita:
   (a) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive l’elenco dettagliato degli operatori professionali partecipanti alla manifestazione con

indicati i relativi titoli autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive l'elenco dettagliato degli operatori non professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste una delle condizioni che qualificano l'attività di vendita svolta in forma non professionale come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012; (c) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive; (d) l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; (e) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza; f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;

5) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.
La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.
Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere

previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;

6) di stabilire che le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;

7) di stabilire che, per quanto attiene l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento, l'interessato dovrà essere munito:

   a) delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
      1) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
      2) dell'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
      3) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
      4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
   b) delle autorizzazioni o segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
      - all'acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico

spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
- alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
- alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;

8) di stabilire che eventuali variazioni delle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 5 giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, siano apportate con determinazione dirigenziale, sempre che ricorrano motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa;
9) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell’area ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa;
10) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (**all. 3**);
11) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore al Commercio
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Area Sviluppo, Fondi Europei,
Innovazione e Smart City
Gianfranco Presutti

Il Dirigente
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree

Pubbliche, Sanità Amministrativa
Roberto Mangiardi

Verbale n. 25 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'8 maggio 2017 al 22 maggio 2017;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 maggio 2017.